

CANCELLI AUTOMATIZZATI: L' IMPORTANZA DELL' INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Gli amministratori di condominio hanno un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza dei condomini tant'è che la legge, nel caso di automazioni di aperture condominiali, sancisce la responsabilità civile e, in caso di gravi incidenti, anche penale dell'amministratore.

E' pertanto un obbligo dello stesso amministratore verificare che le automazioni (cancelli carrai e pedonali, basculanti, ecc. se motorizzati) rispondano alla normativa vigente (presenza della **marchiatura CE**, del **Fascicolo Tecnico, libretto di manutenzione**) al momento dell'installazione. Qualora l'automazione fosse stata installata precedentemente all'uscita della **Direttiva Macchine** o se avete il dubbio che non rispetti la legislazione in materia è necessario contattare un' azienda abilitata per le verifiche del caso.

Il primo agosto 2002 sono state pubblicate, da parte dell' UNI le versioni in lingua italiana delle norme europee **EN 12453** ed **EN 12445** (datate novembre 2000), le quali hanno quindi, da quella data, ufficialmente preso il posto della vecchia norma italiana **UNI 8612**, che era in vigore dal giugno 1989. Le due norme trattano di *"Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa – Sicurezza in uso di porte motorizzate"* ; in particolare la UNI **EN 12453** si occupa dei requisiti relativi alla sicurezza d' uso dei cancelli, mentre la **UNI EN 12445** si occupa dei metodi di prova da applicare ai cancelli per dimostrarne la conformità ai requisiti richiesti dalla **UNI EN 12453**. Quest' ultima può essere considerata come la vera e propria norma base per gli aspetti di sicurezza delle chiusure motorizzate, fissando requisiti di installazione che tengono conto di quanto richiesto dalle Direttive Europee, in particolare dalla Direttiva Macchine. Le nuove norme definiscono quindi le caratteristiche tecniche ed operative che deve possedere il sistema automatizzato per prevenire eventuali rischi legati al suo utilizzo. La filosofia di partenza è che, nel momento in cui una porta o un cancello o qualsiasi altra apertura, viene automatizzata, essa diventa una macchina e come tale deve essere trattata. Tale Direttiva definisce quindi le normative di riferimento e le caratteristiche costruttive e di sicurezza di qualsiasi macchina prodotta e prevede, al termine dei lavori, il rilascio di un **"fascicolo tecnico"** che il proprietario (o l' amministratore di condominio quale responsabile), dovrà conservare per almeno dieci anni. Il fascicolo tecnico, infatti, dovrà contenere: la dichiarazione CE di conformità dell' impianto; il disegno complessivo del cancello automatico e dello schema elettrico di comando e di potenza; l' analisi dei rischi presentati dal cancello/porta e le descrizioni delle soluzioni adottate; i manuali tecnici dei singoli componenti e i manuali di installazione e manutenzione del cancello; la lista dei componenti utilizzati con le loro dichiarazioni di conformità; le istruzioni d' uso e le avvertenze generali per la sicurezza dell' impianto; il registro di manutenzione dell' impianto,

che contiene tutti i riferimenti degli interventi di installazione, manutenzione, riparazione e modifiche effettuate sull' impianto durante il suo tempo di vita.

Le Direttive Europee definiscono responsabilità precise per costruttori, installatori, proprietari, amministratori o gestori degli impianti. Va sottolineato che qualora si manifestino sugli impianti guasti o malfunzionamenti dovuti a mancata esecuzione delle manutenzioni indicate dal costruttore, le responsabilità si trasferiscono automaticamente dall' installatore al proprietario o gestore dell' impianto (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza). Dal momento che sono tantissimi i cancelli automatici non a norma è molto importante intervenire, anche perché incidenti sono purtroppo frequenti e possono coinvolgere anche bambini. Pertanto è necessario intervenire sia per scongiurare inconvenienti e per non incorrere poi in responsabilità che avrebbero potuto essere evitate verificando che l' impianto sia norma e poi che venga eseguito un servizio di manutenzione che lo conservi in buono stato. Le norme non si sbagliano. Spetta al proprietario o al suo legale rappresentante (amministratore di condominio).

La comunità Europea, ha per tanto sottoscritto una serie di norme che regolano il settore dei cancelli automatici e delle porte scorrevoli. Per ogni nuova installazione, oppure in caso di adeguamento di impianti già esistenti, è richiesto il rilascio all' utente di una dichiarazione di conformità. La legge prescrive infatti che l'installatore debba dichiarare la conformità del cancello automatico, previa compilazione di un'accurata analisi dei rischi, che prevede, fra le altre cose, la misurazione della forza di impatto dell'anta motorizzata.



La strada che porta alla **Dichiarazione di Conformità** (Di.Co.) e quindi alla **marchiatura CE** di un'automazione da parte di un installatore abilitato è sostanzialmente identica sia che si tratti di una nuova installazione sia che si tratti di un intervento di adeguamento di un'automazione

esistente. L'installatore infatti deve procedere in questo modo: **verifica di fattibilità** (analisi della struttura, rischi possibili, soluzioni a norma); **esecuzione** (installazione nuovo impianto o modifica e sostituzione con materiali marcati CE, segnalazione punti di rischio con pittogrammi, collaudo e marcatura con tabella conforme); **fascicolo tecnico** (progetti, certificati CE, copia di conformità, test di impatto, collaudo).

La **Direttiva Macchine** recepita **dal Dlgs. 27 gennaio 2010 n. 17** prevede l'**OBBLIGO** di controllo periodico delle macchine, stabilendo quali apparecchiature rientrano in questa categoria. I Cancelli Automatici sfruttano 2 elementi essenziali per i quali rientrano nelle "quasi macchine":

- un sistema di alimentazione
- un impianto per il movimento

Per queste caratteristiche rientrano nell'**OBBLIGO** della **VERIFICA ANNUALE** finalizzata al controllo del mantenimento delle condizioni di funzionamento in conformità alla direttiva citata.

Nel termine "cancelli o portoni motorizzati" rientra un'ampia tipologia di aperture, quali: cancelli scorrevoli, cancelli ad ante apribili, portoni basculanti, portoni sezionali e/o avvolgibili, porte automatiche.

A livello normativo questi sistemi sono considerati come "macchine" e non come impianti. In sintesi, gli elementi più importanti sono i seguenti:

- riguarda **TUTTI** i Cancelli Automatici o Semiautomatici, compresi i portoni motorizzati che svolgono la funzione di cancello
- l'obbligo della verifica è stabilito **dal Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010** (pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19-02-2010** con entrata in vigore il **6 marzo 2010**)